

AVVISO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021, N. 32, "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA" E S.M.I. INERENTE I NATI NELLE ANNUALITÀ 2022, 2023 E 2024

Premessa.

La **legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, nonché in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, individua, al primo articolo, la finalità di contrastare il declino demografico nelle zone montane più marginali della Regione Abruzzo, mediante iniziative atte a rivitalizzare il tessuto socioeconomico di piccoli Comuni di montagna.

Tra le iniziative, l'art. 2 della predetta legge regionale, prevede il sostegno della natalità e la valorizzazione della genitorialità mediante l'istituzione di un assegno di natalità a favore di genitori residenti, o che trasferiscano e mantengano la residenza per almeno cinque anni, in un piccolo Comune di montagna.

L'elenco dei piccoli Comuni di montagna che rientrano nell'ambito di applicazione delle iniziative previste dalla legge regionale in argomento è stato approvato con D.G.R. del 25 gennaio 2022, n. 11 ed integrato con D.G.R. del 21 febbraio 2023, n. 85, a termini dell'art. 1, terzo comma, della stessa.

Precisato che, in forza di modifiche apportate alla L.R. 32/2021 dall'art. 11, comma 1, della L.R. 11 marzo 2022, n. 5 e, successivamente, dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9 marzo 2023, n. 11, a decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative normate dalla ripetuta L.R. 32, si provvede con legge di bilancio e nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili.

Sottolineato che l'art. 2, co.2, della L.R. 32/2021 e s.m.i. prevede la corresponsione dell'assegno di natalità per *“dodici mensilità, fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età”*, fermo restando il predetto vincolo finanziario, il beneficio istituito come “assegno di natalità” è finanziariamente condizionato.

La Corte Costituzionale (sentenza 54/2022 pubblicata in G. U. 09/03/2022 n.10) stabilisce che tali prestazioni, volte a incentivare la natalità e non a coprire bisogni vitali primari, richiedono un bilanciamento tra risorse pubbliche e diritti sociali.

Il presente Avviso, pertanto, in attuazione di quanto previsto al comma 7 del citato articolo 2 della L.R. n. 32/2021, detta la disciplina concernente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso all'assegno di natalità per i nati, adottati o affidati negli anni 2022, 2023 e 2024 rispettivamente per il beneficio afferente l'ultima annualità, la terza e la seconda annualità, nell'ambito della disponibilità di bilancio del corrente esercizio.

L'assegno di natalità, istituito con decorrenza dall'anno 2022, da tale annualità e fino alle precedenti a quelle interessate dal presente Avviso, è stato già corrisposto ai richiedenti aventi diritto in relazione agli eventi di nascita, adozione o affidamento avvenuti negli anni 2022, 2023 e 2024.

1. Assegno di natalità: legittimati a richiederlo e loro requisiti.

L'assegno è riconoscibile per un massimo di 36 mensilità che si computano a decorrere dalla data di nascita del/della figlio/a o di ingresso nel nucleo familiare del/della minore affidato/a o adottato/a e, comunque, fino al compimento dei tre anni di vita del minore ovvero fino alla data di cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni. E' cumulabile con eventuali altri contributi disposti per il sostegno della natalità e la valorizzazione della genitorialità, nonché con l'incentivo per i nuovi residenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/2021 e s.m.i..

L'assegno a valere sul presente Avviso è ravvisabile, per continuità temporale, a favore dei nuclei familiari, dal giorno della nascita di un figlio o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido avvenuti negli anni 2022, 2023 o 2024 e, comunque, fino al compimento del terzo anno di vita del minore per le residuali annualità indicate in premessa con riferimento a ciascun anno.

I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità' sono i genitori, *entrambi* in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della novellata L.R. n. 32/2021 ovvero, in subordine, che trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;

b) non occupare abusivamente un alloggio pubblico.

Per genitori aventi titolo a presentare istanza devono intendersi:

- il genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- l'affidatario o l'adottante;
- il legale rappresentante del genitore minorenni o incapace.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti in modo continuativo fino al compimento dei tre anni del minore o fino a cinque anni dalla data di trasferimento della residenza nel caso di specie previsto in subordine.

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo - PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

2. Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata **entro il sessantesimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso**, salvo diverse successive disposizioni da parte della Regione Abruzzo per esigenze connesse all'attuazione dell'intervento.

La modalità di presentazione è esclusivamente prevista mediante la compilazione del modulo digitale presente nella piattaforma denominata "Sportello Digitale Regione Abruzzo" raggiungibile al link: <https://rasportello.regione.abruzzo.it>. Ogni altra modalità di presentazione di istanze a valere sul presente Avviso comporta l'irricevibilità dell'istanza stessa.

L'accesso a detto Sportello avviene mediante identità digitale SPID o CIE.

Hanno titolo a presentare istanza accedendo al predetto sportello tramite le indicate credenziali di identità digitale :

- il genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- l'affidatario o l'adottante;
- il legale rappresentante del genitore minorenni o incapace.

I predetti titolari devono presentare un'istanza per ciascun figlio nato, adottato o in affido fatta eccezione per gemelli o adottati o affidati nel medesimo giorno.

Nei termini prescritti può essere presentata ulteriore domanda che sostituirà la precedente per cui non sono ammesse integrazioni ad istanze già inoltrate. Nel caso di istanza presentata da più legittimati per il medesimo nato, affidato o adottato, si terrà conto solo dell'ultima istanza trasmessa nei termini.

La data di presentazione della domanda di rimborso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso per l'invio di domande. Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza, un numero progressivo in base alla data e all'ora di ricezione (numero di iter) ed il numero di protocollo.

La mancata presentazione di istanza per annualità precedenti quelle inerenti il presente Avviso non impedisce la partecipazione alle annualità in trattazione né condiziona o inficia la domanda del corrente anno.

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni richieste.

La compilazione del modulo digitale costituisce pertanto autocertificazione e con l'invio dello stesso si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso e nella disciplina di riferimento.

Istanze trasmesse con modalità e in termini difformi da quanto stabilito sono considerate irricevibili.

3. Modalità procedurali e criteri di priorità.

L'assegno di natalità è corrisposto in un'unica soluzione che, riferita a dodici mensilità, è pari a 2.500,00 euro. Per l'ultima annualità, che riguarda i soli nati nell'anno 2022, l'assegno è calcolato in maniera proporzionale al tempo decorrente dal 1° gennaio al giorno e mese di nascita dell'anno di compimento dei tre anni, ovvero alla data di cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento terzo anno.

L'erogazione dell'assegno avverrà in ordine di anno di nascita, adozione o affido, partendo dal meno recente (2022) e tenendo conto della cronologia di arrivo delle domande (dalla prima acquisita all'ultima), previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti al precedente punto 1 - Assegno di natalità: requisiti di accesso.

Saranno, quindi, istruite per prime le domande relative ai nati, adottati o affidati nell'anno 2022 poi

quelle relative ai nati, adottati o affidati nell'anno 2023 ed infine quelle relative ai nati, adottati o affidati nell'anno 2024 ai fini della liquidazione e del pagamento dell'assegno di natalità. Queste ultime comunque, saranno effettuati con atti dirigenziali da adottare per tutti i legittimati richiedenti e fino a concorrenza dello stanziamento sul bilancio corente.

Il competente Servizio Tutela Sociale Famiglia procederà prioritariamente, a prescindere dall'annualità di riferimento (seconda, terza o ultima), all'assegnazione delle risorse in favore dei legittimati richiedenti a valere sul presente Avviso in presenza e nell'ordine delle seguenti situazioni:

- a) nuclei familiari in cui il minore nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
- b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- c) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo;
- d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo;
- e) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido.

In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all'interessato mediante la piattaforma dedicata e provvede ad accreditare l'assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o su un conto corrente postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente.

Il conto corrente bancario o postale, corrispondente all'IBAN dichiarato, deve essere intestato o cointestato al legittimato richiedente. E' fondamentale responsabilità di quest'ultimo verificare che l'IBAN indicato nella domanda sia riferito ad un conto abilitato a ricevere pagamenti dalla P.A.. Il legittimato è altresì tenuto a comunicare al Servizio Tutela sociale – Famiglia all'indirizzo dpg023@pec.regione.abruzzo.it eventuali variazioni che potranno essere accolte solo prima della conclusione del procedimento..

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora detta somma si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

Il competente Servizio cura la pubblicazione degli atti dirigenziali di impegno e liquidazione dell'assegno di natalità nel rispetto della normativa in materia di *privacy* sul sito regionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Servizio trasmette i medesimi atti completi di elenco delle istanze da liquidare, completo di tutti i dati necessari per l'erogazione dell'assegno per l'importo calcolato in un'unica soluzione, al Servizio Ragioneria Generale, che provvede all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente indicato in sede di istanza o comunicato per variazione dello stesso come sopra specificato.

Il Servizio Tutela Sociale Famiglia trasmette, infine, la medesima documentazione al Servizio Programmazione sociale per il popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell'assistenza).

4. Comunicazioni dell'Amministrazione e responsabile del procedimento

Ogni comunicazione attinente l'Avviso, ivi incluse eventuali rettifiche di singole disposizioni dell'Avviso o proroghe del termine di presentazione delle domande, sarà data esclusivamente sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Informazioni inerenti il presente avviso possono essere richieste dagli interessate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: dpg023@regione.abruzzo.it.

Comunicazioni inerenti la singola pratica avverranno tramite lo sportello telematico all'indirizzo mail indicato dal richiedente nell'istanza, con valore di notifica.

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Tutela Sociale – Famiglia dott. Tobia Monaco.

5. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda ed anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti afferenti all'assegno di natalità dà luogo alla revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero dello stesso.

Ai fini dell'accertamento del requisito della residenza quale dimora abituale in un Comune montano, i richiedenti l'assegno di natalità hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte dei Comuni, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i Comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

6. Informativa in materia di trattamento dei dati personali

La Regione Abruzzo utilizza i dati forniti nelle istanze ai soli fini del procedimento di cui al presente Avviso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali approvata con D.G.R. n. 540 del 9 settembre 2024 e successiva D.G.R. 703 del 11 novembre 2024, nonché della normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative sono portate a conoscenza degli interessati, quale informativa, anche nella pagina del sito regionale <https://www.regione.abruzzo.it/argomenti/na/informativa-sulla-privacy>.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione della normativa applicabile e del presente Avviso.

7. Disposizioni finali e di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale ed alla specifica normativa regionale (L.R. . 21 dicembre 2021, n. 32, e ss.mm.ii.).